

PARTE II – DIRITTO PRIVATO

CAPITOLO 1 – I DIRITTI PATRIMONIALI

I **diritti patrimoniali** abbiamo già visto che sono quei diritti che riguardano il patrimonio dei soggetti, che hanno quindi contenuto economico. Possono essere:

- Reali: sono legati direttamente alla cosa e sono *assoluti*, cioè devono essere rispettati da tutti. Ne esistono tre specie
 - a. *Sulla cosa propria*: il diritto di proprietà, cioè la facoltà di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti imposti dalla legge
 - b. *Di godimento sulla cosa altrui*: li vediamo dopo in dettaglio. Comprendono l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, le servitù prediali, l'enfiteusi e la superficie
 - c. *Di garanzia*: servono a garantire l'adempimento di una obbligazione a favore del creditore, sono ad esempio il pegno e l'ipoteca.
- Di obbligazione: diritti nei quali il debitore è tenuto ad adempiere una prestazione che consiste in un *dare, fare o non fare*. A differenza dei reali sono *relativi*, in quanto devono essere rispettati da una sola o più persone, ma non da tutti

CAPITOLO 2 – IL POSSESSO

Il **possesso** non è un diritto, ma uno *stato di fatto* che consiste nel detenere un bene pensando di acquistarne la proprietà. E' differente dalla detenzione in quanto quest'ultima consiste nel detenere un bene senza pensare di acquistarne la proprietà (me lo hanno prestato).

Il possesso può essere:

- *di buona fede*: quando il possessore acquista il possesso ignorando di ledere il diritto di altri
- *di mala fede*: quando il possessore sa di ledere il diritto di altri, ma lo fa per trarne vantaggio

Ora vediamo i **diritti** del possessore:

- acquisto dei frutti: a favore del possessore di buona fede. Il possessore di mala fede risponde invece di tutti i frutti. I frutti possono essere *percetti*, quelli che ho raccolto; o *percepibili*, quelli che avrei potuto raccogliere
- rimborso delle spese: per la produzione e il raccolto dei frutti
- rimborso delle spese: per le riparazioni straordinarie, in quanto devono essere sostenute dal proprietario
- indennità per i miglioramenti:

Il possesso è possibile acquistarlo tramite:

- *possesso stesso*

- *titolo astrattamente* idoneo all'acquisto, cioè quando io sono convinto che l'altra persona sia il proprietario del bene, ma in realtà non lo è; in questo caso il proprietario reale non può dirmi nulla in quanto ero in buona fede
- **usucapione**: è il mezzo mediante il quale, con il decorso del tempo e con le condizioni stabilite dalla legge, si acquista la proprietà di un bene o la titolarità di un diritto reale di godimento. Permette quindi di acquistarsi un diritto mediante il possesso continuato.

Se il proprietario di un bene manifesta *incuria* per un lungo periodo di tempo, allora dimostra l'intenzione di non valersi più del suo diritto a differenza di chi con il lavoro fa fruttare la cosa.

Gli *elementi* dell'usucapione sono:

- 1- cosa o diritto: formano l'oggetto dell'usucapione
- 2- possesso: deve essere *continuo* (non abbandonato dal possessore), *non interrotto* (non fatto cessare da un terzo), *non violento* (acquistato in modo pacifico), *pubblico* (quando non ci si nasconde nell'utilizzo della cosa, ad es. quando i vicini di casa ti vedono)

I *tempi* dell'usucapione variano in base al bene:

- a. beni immobili e diritti reali di godimento: *venti anni* se in mala fede; *dieci anni* se in buona fede
- b. beni mobili: nessun decorso di tempo

Ad esempio per dei terreni applicheremo le regole dei beni immobili, mentre per farsi pagare una parcella tre mesi in caso di buona fede e 6 mesi in caso di mala fede.

Per **tutelare il possesso** ci sono quattro tipi di azioni:

- di reintegrazione: consiste nella richiesta di restituzione di quello che mi è stato tolto. Viene utilizzata da quel possessore che è stato spogliato violentemente od occultamente del possesso. Questo tipo di azione deve essere proposta entro un anno dallo spoglio o dalla sua scoperta
- di manutenzione: in questo caso è chi ha danneggiato che intraprende l'azione.

Queste due azioni difendono anche i diritti reali e vengono chiamate *azioni di nunciazione*

- denuncia di nuova opera: è proposta dal possessore, il quale teme che la cosa da lui posseduta possa subire dei danni a causa di una nuova opera intrapresa da altri. Quindi la denuncia avviene prima che l'opera di altri sia compiuta
- denuncia di danno temuto: il possessore teme che si possano recare danni alla cosa da lui posseduta a causa di un'opera già esistente. Quindi la denuncia avviene dopo che l'opera è stata compiuta

CAPITOLO 3 – IL DIRITTO DI PROPRIETÀ'

Il **diritto di proprietà** viene definito come la facoltà di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti imposti dalla legge. *L'oggetto* del diritto di proprietà può essere qualsiasi bene materiale o immateriale, in quanto la definizione legislativa della proprietà non pone limiti al suo oggetto.

Le *caratteristiche* del diritto di proprietà sono:

- generalità: comprende tutti i poteri leciti che si possono manifestare sulla cosa

- elasticità: la proprietà è dotata di un potere di estensione e riduzione delle facoltà
- esclusività: i terzi non devono compiere atti che possono andare a ledere il proprietario

L'**estensione** della proprietà (intesa come estensione spaziale, non delle facoltà) si riferisce al fatto che la proprietà viene considerata come un'unità indivisibile che comprende il *suolo*, il *sottosuolo* (ad eccezione delle miniere, dei beni di interesse artistico ed archeologico di appartenenza dello Stato) e lo *spazio aereo* sovrastante. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi come gallerie ferroviarie o navigazione aerea.

Facciamo una piccola distinzione riguardo a questo diritto in base alla **politica**:

- paesi socialisti: non esiste proprietà privata, è tutto in mano allo Stato.
Un concetto fondamentale è quello dei *fattori di produzione* che sono:
 - a. *capitale*: mezzi finanziari necessari a costruire qualcosa
 - b. *lavoro*: sforzo psicofisico delle persone per produrre qualcosa
 - c. *natura*: elementi naturali messi a disposizione dalla natura
- paesi capitalisti: ognuno può accumulare la ricchezza e disporne come vuole.

Abbiamo già detto che il diritto di proprietà è pieno ed esclusivo, ma che deve rispettare i limiti imposti dalla legge, i quali possono essere di interesse pubblico e di interesse privato, vediamoli in dettaglio.

Limiti nell'interesse pubblico:

- subire espropriazione totale o parziale dei beni per una causa di pubblico interesse, con un pagamento di indennità
- subire la requisizione dei beni quando entrano in gioco urgenti necessità pubbliche, militari e civili, sempre con una corretta indennità
- conferire agli ammassi determinati prodotti agricoli o industriali allo scopo di regolarne la distribuzione nell'interesse della produzione nazionale. NB: oggi non vale più.
- soggiacere ai vincoli per la bonifica o l'urbanistica

Limiti nell'interesse privato:

Come al solito questi limiti vengono imposti per fare in modo che ciascun proprietario possa godere appieno della propria cosa, senza ledere il diritto o la cosa altrui.

- Atti emulativi: il proprietario non può fare atti che vadano a nuocere altri
- Accesso al fondo: il proprietario non può impedire l'accesso al fondo nei seguenti casi:
 - a. Per *caccia*, a meno che nel fondo non sia vietata
 - b. Per *costruire o riparare* un muro del vicino o comune, con il diritto ad una indennità se vengono provocati danni
 - c. Per *riprendere una cosa perduta*, come un animale che è scappato
- Immissioni: il proprietario non può impedire le immissioni di fumo e calore ed i rumori derivanti dal fondo vicino, se non superano la *normale tollerabilità*

- Distanze: il proprietario può costruire in qualsiasi punto del fondo, anche sul *confine*. Ma in quest'ultimo caso, il vicino ha il diritto di chiedere ed ottenere la comunione del muro costruito sul confine, pagando la metà del valore del muro e la metà del valore del suolo, ovviamente su cui il muro è costruito
- Finestre: possono essere di due tipi
 - a. *Luci*: aperture che danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino. Devono essere dotate di un'inferriata
 - b. *Vedute*: balconi, terrazzi che permettono di affacciarsi sul fondo del vicino. Devono avere un distanza di 150 cm se la veduta è diretta, cioè parallela al confine; 75 cm se la veduta è obliqua, cioè perpendicolare al confine
- Stillicidio: i tetti devono essere costruiti in modo che le acque piovane non cadano sul fondo del vicino, ma cadano sul proprio

CAPITOLO 4 – MODI DI ACQUISTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA'

Esistono due diversi tipi di *modi di acquisto*:

1- Modi originari:

- a. Occupazione: consiste nell'acquisto della proprietà delle *cose mobili abbandonate* (di nessuno) e *animali*. Questi ultimi possono essere selvatici (vivono nello stato naturale di libertà e si possono acquistare tramite caccia e pesca), mansuefatti (appartengono a qualcuno, ma ripetutamente si allontanano dal luogo ad essi destinato), domestici (quelli che vivono con l'uomo).
- b. Invenzione: consiste nel ritrovamento di una cosa o nella scoperta di un tesoro e chi scopre ne acquista la proprietà; nel caso delle cose mobili acquisto la proprietà non subito, ma dopo un anno dal ritrovamento. Un *tesoro* è una cosa mobile di pregio nascosta e di cui nessuno può provare di essere proprietario. In questo caso c'è un'*eccezione* ed avviene quando qualcuno trova un bene artistico o storico culturale che è quindi di proprietà dello Stato
- c. Accessione: avviene quando il proprietario di una cosa principale diventa proprietario di ciò che ad essa si unisce naturalmente o artificialmente (ad es. l'espansione del mio fondo a seguito di un alluvione)
- d. Unione e commistione: l'unione avviene quando due o più *cose mobili* appartenenti a diversi proprietari vengono unite; la commistione è lo stesso concetto applicato ai *liquidi*
- e. Specificazione: si ha quando il lavoro trasforma la materia appartenente ad altri, formando una cosa di nuova specie. Ad esempio lo scultore che scolpisce una statua con il marmo di altri
- f. Usucapione: vedi sopra

2- Modi derivati:

sono quei modi che permettono di acquistare la proprietà trasmettendo il bene dal precedente al nuovo titolare. Sono i *contratti traslativi* di proprietà e la *successione a causa di morte*.

CAPITOLO 5 – LA TUTELA DELLA PROPRIETA'

Le azioni che permettono di tutelare la proprietà sono denominate **azioni petitorie**:

- Azione di rivendicazione: quando il soggetto rivendica il diritto di proprietà (ad es. "il libro è mio, lo rivotglio indietro"). Lo scopo è quello di far riconoscere il diritto del proprietario e fargli ottenere il possesso della cosa propria
- Azione negatoria: quando un soggetto nega il diritto di un altro. Lo scopo è quello di far dichiarare inesistenti i diritti reali avanzati da terzi sulla cosa (ad es. "non è vero, il libro non è tuo")
- Azione di regolamento di confini: questa azione entra in gioco quando esiste una contestazione sull'appartenenza di una zona tra due fondi, quindi lo scopo è quello di accertare e stabilire giudizialmente tale confine, tramite il catasto
- Azione di apposizione di termini: in questo caso il confine tra i due fondi è certo, però mancano i segni esteriori (ad es. pietre, alberi e siepi). Lo scopo è quello di rendere visibili esteriormente confini già certi

CAPITOLO 6 – I DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI

I **diritti reali di godimento su cosa altrui** costituiscono delle limitazioni anormali del diritto di proprietà. Anormali in quanto non colpiscono ogni proprietà, ma soltanto quella che ne è colpita.

Ce ne sono tre *specie*:

Diritti Reali di Godimento Personale

diritti stabiliti su cosa altrui a favore di una persona che non è il proprietario.

- Usufrutto:
consiste nel diritto di godere delle cose di cui altri ha la proprietà e di trarne le utilità che può dare, ma con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica.

E' *costituito* nei seguenti modi:

- *Per volontà dell'uomo* (usufrutto volontario), espressa in un contratto o testamento
- *Per legge* (usufrutto legale). Ad es. l'usufrutto spettante al coniuge superstite che divide l'eredità con i discendenti
- *Per usucapione*

In base all'oggetto l'usufrutto può essere:

- *Proprio*: nel caso di beni immobili o mobili inconsumabili. Nel caso delle persone fisiche la durata equivale alla durata della vita della persona, mentre nel caso delle persone giuridiche ha una durata limitata di 30 anni
- *Improprio*: nel caso di beni consumabili. In questo caso alla fine del consumo devo pagare il proprietario per il valore dei beni

L'usufruttuario possiede dei **diritti**:

- a. *Ottenere e conservare il possesso della cosa*

- b. *Godere della cosa* e quindi trarne tutte le utilità che può dare, sempre rispettando la destinazione economica
- c. Di *cedere l'usufrutto* rispettando i limiti

E degli **obblighi**:

All'inizio dell'usufrutto

- Fare *l'inventario* dei beni, cioè elencazione, descrizione dello stato degli immobili a valutazione. Lo scopo è quello di accertare che cosa ha ricevuto e che cosa deve quindi riconsegnare

Durante l'usufrutto

- *Godere del bene*, usando la diligenza del buon padre di famiglia
- *Rispettare la destinazione economica* del bene
- *Sopportare le spese* relative alla custodia e alla manutenzione ordinaria. Le spese per manutenzione straordinaria devono essere sostenute nel caso non sia stata effettuata quella ordinaria, altrimenti deve essere rimborsato.

L'usufrutto si **estingue** nei seguenti casi:

- a) *Morte dell'usufruttuario*
- b) *Prescrizione*: quando l'usufruttuario non ha esercitato il suo diritto per vent'anni
- c) *Scadenza del trentennio*, cioè il periodo di massima durata
- d) *Scadenza del termine*, se è stato apposto nell'atto costitutivo
- e) *Consolidazione*: quando usufrutto e proprietà si riuniscono nella stessa persona
- f) *Totale perimento della cosa*
- g) *Abuso* dell'usufruttuario sulla cosa

- L'uso e l'abitazione:

L'uso è un *usufrutto limitato* ai bisogni dell'utente e della sua famiglia, che quindi consente al titolare di servirsi della cosa e di raccoglierne i frutti, nei limiti dei bisogni suoi e della sua famiglia. La facoltà di godimento sarà perciò *elastica*, in quanto dipenderà dalla grandezza della famiglia, maggiore è la famiglia maggiore è la facoltà di godimento.

L'abitazione applica gli stessi identici concetti, ma l'oggetto è una *casa*

Servitù Prediali

sono diritti reali di godimento inerenti ai fondi e consistono nell'obbligo di un soggetto di fare/dare prestazioni sul suo fondo a favore di un altro. Abbiamo quindi un *fondo servente*, su cui viene imposto un peso e un *fondo dominante*, che riceve utilità ed è appartenente ad un altro proprietario.

Le servitù prediali possono essere:

- a) Affermative e negative: nel primo caso il soggetto attivo può esercitare un'attività sul fondo servente. Nel secondo caso il soggetto passivo non può svolgere un'attività sul suo fondo
- b) Apparenti e non apparenti: nel primo caso ci sono opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Nel secondo caso no

Per quanto riguarda le *fonti* delle servitù abbiamo che possono essere *costituite coattivamente*, ad es. per forza di una disposizione di legge (servitù coattive); *volontariamente* dai proprietari dei fondi, quindi un atto tra vivi oppure da un testamento (servitù volontarie); *per usucapione* (esercizio continuato per il tempo stabilito dalla legge).

Le servitù si *estinguono* nei seguenti casi:

- *Per scadenza del termine*
- *Per la rinuncia del proprietario del fondo dominante*
- *Per confusione*, quando cioè in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente
- *Per prescrizione*, cioè per il non uso ventennale
- *Per espropriazione*, per pubblico interesse del fondo servente

Le servitù vengono tutelate da un'azione denominata *confessoria*, mediante la quale il titolare ha il diritto di far riconoscere l'esistenza della servitù contro chi ne contesta l'esercizio, e può far cessare gli impedimenti frapposti al suo esercizio.

Superficie ed Enfiteusi

Superficie è il diritto che consiste nella facoltà di fare e mantenere al di sopra o al di sotto del suolo altrui una costruzione della quale si acquista la proprietà separatamente dalla proprietà del suolo.

La superficie *nasce* per atto tra vivi, gratuito, oneroso, per testamento o per usucapione.

Si *estingue* per lo scadere del termine, per confusione e per prescrizione.

L'enfiteusi invece è il diritto reale mediante il quale l'enfiteuta può godere in perpetuo o a tempo (durata temporanea non inferiore ai venti anni) di un fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in una quantità fissa di prodotti naturali.

Si *costituisce* per contratto, per testamento o per usucapione.

Il *concedente* è chi concede il fondo in enfiteusi, mentre *l'enfiteuta* è chi lo riceve, quindi *l'oggetto* dell'enfiteusi è solitamente un fondo, un terreno o un fabbricato. Lo *scopo* chiaramente è quello di migliorare fondi incolti e poco produttivi. L'enfiteuta inoltre, nella fascia tra i venti e i quarant'anni di utilizzo del fondo, acquisisce il diritto di *affrancare*, cioè il diritto di acquisto del fondo (o del fabbricato).

CAPITOLO 7 – NOZIONE, ELEMENTI E DISTINZIONI DELLE OBBLIGAZIONI

Un'**obbligazione** è un vincolo giuridico patrimoniale in forza del quale una persona (*debitore*) è tenuta ad una determinata prestazione a favore di un'altra persona (*creditore*), che ha il diritto di esigere.

Perciò gli *elementi* delle obbligazioni sono:

- Soggetti: devono essere almeno due. Un *soggetto attivo*, cioè il creditore; un *soggetto passivo*, cioè il debitore

- Vincolo giuridico: obbligo del debitore all'adempimento e del creditore di pretendere il diritto
- Prestazione: è il contenuto dell'obbligazione, che deve essere *determinata, lecita e possibile*. Il contenuto è di tre tipi:
 - Obbligazione **di dare**: se ha per oggetto una *cosa determinata*, presente nel patrimonio del debitore
 - Obbligazione **di fare**: se il fare è fungibile (*sostituibile*), cioè al creditore non interessa che l'obbligazione sia adempiuta dal debitore o da un terzo, ma anzi può ottenere che la prestazione sia adempiuta da un terzo a spese del debitore. Ad es. un muratore si è obbligato a costruire un muro nel mio giardino ma è inadempiente; lo posso ottenere l'autorizzazione giudiziale a far costruire quel muro da un altro muratore, a spese dell'inadempiente
 - Obbligazione **di non fare**: il creditore può ottenere dal Giudice che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo

E' possibile *classificare* le obbligazioni in base agli elementi che le costituiscono:

A) Rispetto al vincolo giuridico:

- *Civili*: quando sono munite di azione e il creditore può chiamare in giudizio il debitore
- *Naturali*: quando non sono munite di azione, che il creditore non può far valere in giudizio. Ad es. pagamento del debito di gioco o la scommessa, per il quale la legge non accorda azione in giudizio

B) Rispetto ai soggetti:

- *Semplice*: quando ci sono un solo debitore ed un solo creditore
- *Molteplici*: quando c'è una molteplicità di soggetti, cioè più creditori e più debitori.

Possono essere a loro volta

- i. **Parziarie**: ogni creditore ha il diritto di esigere soltanto la quota che gli spetta, e ogni debitore è tenuto a pagare soltanto la propria quota di debito
- ii. **Solidarietà attiva**: quando essendoci una molteplicità di creditori ognuno di loro può esigere l'intero credito. Il debitore può scegliere quale creditore pagare, estinguendo il debito nei confronti di tutti. Il creditore che ha riscosso deve spartire le quote con gli altri creditori ed ad ognuno deve andare la spettante quota.
La solidarietà attiva *non si presume* mai, è presente soltanto se espressamente stabilita dalla legge o dalla volontà delle parti
- iii. **Solidarietà passiva**: quando essendoci una molteplicità di debitori tutti obbligati per la medesima prestazione, ognuno di essi, a scelta del creditore, può essere costretto a pagare l'intero debito, estinguendolo nei riguardi anche degli altri debitori. Il debitore che ha pagato l'intero deve ottenere dagli altri debitori la quota dovuta da ciascuno.
La solidarietà passiva invece è *sempre presunta*

C) Rispetto alla prestazione:

- *Semplici*, se hanno una sola prestazione:
 - i. **Pecuniarie**: se hanno per oggetto una somma di *denaro*

ii. **Determinate e indeterminate**: nel primo caso la prestazione è determinata nella sua individualità, cioè *l'oggetto è specifico*. Ad es. quel quadro, la mia macchina, il vino del mio fondo.

Nel secondo caso hanno una prestazione indicata nel genere al quale appartiene, cioè *l'oggetto non è specificato*. Ad es. un cavallo, un orologio, una macchina.

iii. **Divisibili e indivisibili**: nel primo caso la prestazione consiste in un fatto o in una cosa che può essere prestata per parti, ad es. una somma di denaro.

Nel secondo caso la prestazione ha per oggetto una cosa o fatto che non è divisibile per natura, ad es. un quadro, un cavallo, un automobile.

▪ **Molteplici**:

i. **Cumulative**: obbligazioni nelle quali si hanno più prestazioni ed il debitore le deve *tutte*

ii. **Alternative**: obbligazioni nelle quali ci sono più prestazioni, ma il debitore si libera prestandone *una sola*

CAPITOLO 8 – EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI, ADEMPIMENTO, INADEMPIMENTO, MORA

Abbiamo due possibili *effetti* delle obbligazioni:

• **Adempimento**:

è l'effetto *normale* delle obbligazioni, cioè il modo normale di estinzione delle obbligazioni.

L'oggetto dell'adempimento è il contenuto dell'obbligazione, che abbiamo già visto essere fare, non fare o dare. E' chiaro che l'obbligazione deve essere compiuta esattamente, cioè che il debitore non può adempiere parzialmente all'obbligazione (anche se questa è divisibile) e non può eseguire una prestazione diversa da quella dovuta, a meno che il creditore lo acconsenta

• **Inadempimento**:

è la mancanza di adempimento del debitore, che non presta quanto deve o lo fa in ritardo.

L'inadempimento può essere:

- **Assoluto**: quando la prestazione è divenuta impossibile. Ad es. la cosa dovuta è andata distrutta oppure il creditore non ha più interesse a riceverla.

L'inadempimento assoluto può essere dovuto al *dolo* o alla *colpa* del debitore: nel primo caso abbiamo quindi un'intenzione volontaria di non adempiere all'obbligazione, che comporta l'obbligo di risarcire i danni in misura più ampia rispetto che per inadempimento per colpa; nel secondo caso abbiamo un'omissione della diligenza dovuta all'inadempimento.

- **Relativo**:

quando l'adempimento non è stato puntuale, ma il creditore può ancora riceverlo utilmente.

La **mora** è il tempo di ritardo trascorso dall'adempimento e può essere

- i. **Imputabile al debitore**: sempre per dolo o colpa. In questo caso il debitore ha l'obbligo di risarcire i danni, a meno che non riesca a provare l'esistenza di una causa a lui non imputabile

- ii. *Imputabile al creditore*: quando il creditore, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli, cioè quando non fa il necessario affinché il debitore possa adempiere. In questo caso dal giorno della mora il debitore non è più tenuto agli interessi, anzi le spese per la custodia e la conservazione gravano sul creditore stesso

CAPITOLO 9 – LA TRASMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

In generale la **trasmissione delle obbligazioni** consiste nel cambiamento del soggetto, quindi un nuovo debitore o un nuovo creditore prende il posto di quello originario. Chiaramente avremo due *tipi* di trasmissione:

1) Trasmissione del debito:

può avvenire soltanto con il consenso del creditore, se questo consenso manca allora il nuovo debitore si inserisce nel rapporto preesistente e si aggiunge al vecchio debitore, non lo sostituisce.

Le ipotesi possibili di trasmissione del debito sono:

- o *Delegazione passiva*: si ha quando il debitore (delegante) incarica un terzo (delegato) di obbligarsi a pagare il suo debito verso il creditore (delegatario)
- o *Espromissione*: si ha quando un terzo, estraneo al rapporto di obbligazione, in questo caso senza delegazione del debitore, spontaneamente ne assume il debito verso il creditore
- o *Accollo*: si ha quando il debitore e un terzo fanno un accordo, all'insaputa del creditore, in virtù del quale il terzo assume il debito del debitore originario

2) Trasmissione del credito:

Le ipotesi sono:

- o *Pagamento con surrogazione*: effettua il trasferimento del credito, cioè fa subentrare nella posizione del creditore originario, che viene soddisfatto, il terzo che ha effettuato il pagamento.
La surrogazione può essere convenzionale e può avvenire per volontà del creditore o per volontà del debitore; oppure legale, quando avviene in forza di legge
- o *Cessione del credito*: è un contratto nel quale il creditore (cedente) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito ad un'altra persona (cessionario), che ne diventa titolare

CAPITOLO 10 – ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

L'**estinzione delle obbligazione** consiste in generale in tutti quegli atti o fatti ai quali la legge riconnette l'effetto di far cessare le obbligazioni e di liberare il debitore. Abbiamo già visto che la soluzione normale e migliore di estinzione, che soddisfa il creditore e libera il debitore, è l'*adempimento*, ma ci sono altri modi:

- Compensazione:

si ha quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, quindi sono reciprocamente debitore e creditore. In questo caso i debiti e i crediti si estinguono interamente se sono di uguale ammontare, altrimenti chi risulta ancora debitore paga la differenza

- Confusione:
estinzione dell'obbligazione dovuta al fatto che le prestazioni si riuniscono nella stessa persona, che quindi diventerebbe creditrice e debitrice di se stessa
- Remissione del debito:
si ha quando il creditore rinuncia al proprio credito, con la conseguente liberazione del debitore
- Impossibilità sopravvenuta:
evento, non imputabile al debitore, che rende impossibile la prestazione ed impedisce l'adempimento e lo libera dall'obbligazione. Ad es. se la cosa va a fuoco.
- Novazione:
consiste nella sostituzione (effettuata dalle parti) dell'obbligazione originaria con una nuova obbligazione, con oggetto diverso. I *requisiti* necessari affinché questo possa avvenire sono: obbligazione originaria; assunzione di una nuova obbligazione; volontà di estinguere l'obbligazione originaria.
Può essere:
 - *Oggettiva*: quando la nuova obbligazione sorge fra gli stessi soggetti, ma con un diverso oggetto
 - *Soggettiva*: quando la nuova obbligazione sorge fra soggetti diversi, in quanto un nuovo debitore è sostituito a quello originario

CAPITOLO 11 – FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

In generale le **fonti delle obbligazioni** sono i fatti e gli atti giuridici dai quali le obbligazioni derivano. In dettaglio derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Ci sono due *categorie* di fonti:

- 1) Volontà dell'uomo:
 - *Contratto*
 - *Promessa unilaterale*: si ha quando una persona si obbliga ad una data prestazione verso un'altra, senza che sia necessaria l'accettazione di questa. Non è fonte generale di obbligazione, tranne nei casi previsti dalla legge
- 2) Ordinamento giuridico:
 - *Gestione di fatti altrui*: si ha quando una persona capace assume consapevolmente, quindi sapendo di avvantaggiare un terzo, l'amministrazione di affari altrui, senza averne avuto l'incarico
 - *Fatti illeciti*

CAPITOLO 12 – IL CONTRATTO IN GENERALE

Il **contratto** in generale è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Quindi è un negozio di natura *patrimoniale* ed è *bilaterale*, in quanto entrambe le parti devono essere d'accordo (a differenza degli atti unilaterali dove c'è la dichiarazione di una sola parte). Una caratteristica importante è la *libertà di stesura*, in quanto la norma lascia ampia libertà ed è possibile anche concludere contratti atipici, cioè contratti non presenti tra i tipi previsti dal codice civile, ma utilizzati nel mondo degli affari.

Gli *elementi* e i requisiti del contratto sono:

- Accordo delle parti:
dove abbiamo la *proposta*, cioè la dichiarazione di volontà di chi assume l'iniziativa del contratto; e *l'accettazione*, cioè la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al proponente. Perciò il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia dell'accettazione dell'altra parte.
- Causa:
è l'elemento *oggettivo*, la funzione economico-sociale del contratto. Ad es. la causa della vendita è lo scambio di una cosa con un prezzo
- Motivo:
è l'elemento *soggettivo*, il motivo per cui vendo la causa
- Oggetto:
deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Può essere di due tipi:
 - *Beni mobili*: quando il passaggio di proprietà avviene nel momento della consegna, sia che il pagamento sia immediato o differito
 - *Beni immobili*: il passaggio di proprietà avviene con l'atto notarile e la consegna, quindi fino all'ultima rata sono detentore, al pagamento dell'ultima acquisto la proprietà
- Forma:
la forma dei contratti come abbiamo già detto prima è molto libera, ma a questo principio di libertà delle forme c'è un'*eccezione* nel caso dei contratti immobiliari che richiedono la forma scritta tramite atto pubblico o scrittura privata

Il **contratto preliminare** è l'impegno con il quale le parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, a concludere un futuro contratto, del quale predeterminano il contenuto essenziale. Quindi non è un contratto, ma un impegno che comporta una *caparra confirmatoria*.

Abbiamo visto che affinché un contratto sia valido è sufficiente che la volontà delle parti si sia manifestata. Un contratto invece può essere **invalido** per nullità o per annullabilità:

- **Nullità**:
è l'invalidità di *portata generale*, nel senso che non occorre, perché un contratto sia nullo, che la nullità sia prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma.

I motivi per cui un contratto può essere nullo sono:

- *Manca la volontà interna delle parti*
- *Violenza fisica*
- *Illiceità della causa, dell'oggetto, dei motivi*: sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume

La *richiesta* di nullità di un contratto può essere fatta da chiunque, anche se terzo rispetto alle parti.

La sentenza che dichiara la nullità di un contratto opera retroattivamente, elimina cioè ogni effetto del contratto, sia fra le parti sia rispetto ai terzi, anche se erano in buona fede ed ignoravano la causa di nullità

- **Annulabilità:**

ha carattere speciale, infatti un contratto è annullabile solo nei casi previsti dalla legge.

I motivi per cui un contratto può essere annullato sono:

- *Incapacità a contrattare di una delle parti*: legale o naturale
- *Errore ostativo*
- *Dolo*
- *Violenza morale*

La *richiesta* di annullabilità può essere fatta solo dalla parte a favore della quale è prevista l'annullabilità, quindi la parte incapace di agire, la parte vittima dell'errore, del dolo o della violenza.

La sentenza che annulla il contratto opera retroattivamente tra le parti, ma per quanto riguarda i terzi soltanto quelli in mala fede che conoscevano la causa di annullabilità del contratto, mentre non pregiudica i diritti acquisiti da terzi di buona fede.

Un contratto può avere **efficacia** immediata o differita oltre che essere temporaneamente efficace o definitivamente efficace, ma risulta evidente che un contratto invalido è anche inefficace, anche se in alcuni casi, sebbene valido, è inefficace.

L'efficacia iniziale di un contratto può essere subordinata dalle parti, con apposita clausola, al raggiungimento di un *termine iniziale*; mentre il *termine finale* limita nel tempo l'efficacia del contratto.

La **condizione** invece è un avvenimento futuro incerto che influenza l'*efficacia iniziale* del contratto, o di una sua *clausola* (condizione sospensiva), o la *cessazione degli effetti* del contratto (condizione risolutiva). Quando la condizione è contraria alle norme imperative, all'ordine pubblico o al costume rende il contratto nullo. Può essere inoltre:

- Volontaria: quella apposta al contratto per volontà delle parti
- Legale: quando è la stessa legge a subordinare l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro ed incerto

Un'altra causa che porta all'inefficacia del contratto è la **simulazione**, nella quale le parti creano, con la propria dichiarazione, soltanto la parvenza esteriore di un contratto. Può essere di due tipi:

- Assoluta: quando le parti concludono un contratto e con un accordo separato e segreto dichiarano di non volerne alcun effetto. L'intento quindi è quello di creare, di fronte a terzi, l'apparenza del trasferimento di un

diritto dall'una all'altra. Questa simulazione viene utilizzata ad es. per nascondere i propri beni al fisco, in modo da non pagarne la tassazione

- Relativa: quando le parti creano l'apparenza di un contratto diverso da quello che essi effettivamente vogliono. Abbiamo quindi il *contratto simulato* (quello destinato ad apparire soltanto all'esterno) e il *contratto dissimulato* (quello realmente voluto dalle parti)

Il contratto una volta concluso, ha forza vincolante per le parti. Esistono due tipi di **effetti**:

- Obbligatori: quando si fa riferimento alle obbligazioni che derivano dal contratto. Ad es. nella vendita, l'obbligazione del venditore di consegnare la cosa venduta e quella del compratore di pagare il prezzo
- Reali: quando si fa riferimento agli effetti prodotti direttamente dal contratto, al momento stesso della formazione dell'accordo delle parti. Ad es. il trasferimento della proprietà dal venditore al compratore è un effetto reale della vendita, che si produce all'atto stesso della conclusione del contratto di vendita

Ora vediamo la **risoluzione** del contratto, che non è altro che lo scioglimento del contratto. E' una vicenda del rapporto contrattuale, il contratto in sé considerato resta valido, ma si scioglie il rapporto contrattuale e si scioglie con effetto retroattivo tra le parti, ma non ai terzi.

Le cause della risoluzione sono:

- *Inadempimento*
- *Eccessiva onerosità*
- *Impossibilità sopravvenuta della prestazione*

In un contratto può accadere che una o entrambe le parti del contratto siano soggetti diversi dalle parti del rapporto. Questo fenomeno viene definito **rappresentanza**, e nello specifico abbiamo che un soggetto (il *rappresentante*) partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà; un altro soggetto (il *rappresentato*) subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante, acquistando i diritti e assumendo le obbligazioni che derivano dal contratto.

Esistono due *tipi* di rappresentanza:

- Volontaria: il potere di rappresentanza è conferito dall'interessato, quindi il soggetto anziché provvedere personalmente alla conclusione del contratto, come potrebbe fare, preferisce affidare ad altri il compito di concluderlo, accettando di restare vincolato alla volontà altrui.
L'atto mediante il quale il rappresentato investe il rappresentante del potere di agire in suo nome viene definito **procura**
- Legale: il potere di rappresentanza deriva dalla legge, quindi in questo caso il soggetto, indipendentemente dalla sua volontà, è in balia del suo rappresentante che conclude contratti

Notiamo che in entrambi i casi, il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. Il rappresentante è tenuto per questo motivo a rispettare tre condizioni chiave:

- Deve concludere il contratto *in nome del rappresentato*

- Deve concludere il contratto *nei limiti delle facoltà conferitegli*
- Deve concluderlo *nell'interesse del rappresentato*

Infine definiamo il **mandato** come un contratto di portata generale, cioè quando l'intero rapporto di procura non è altrimenti qualificabile (non è un contratto di lavoro, e neanche di agenzia). In dettaglio il mandato è il contratto con il quale un soggetto (il *mandatario*) si obbliga nei confronti di un altro (il *mandante*) a compiere atti giuridici per conto di questo; il contratto è oneroso, quindi il mandatario ha diritto a compenso per l'attività svolta. Il mandato può essere *espreso* o *tacito* e come al solito il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante.

CAPITOLO 13 – I FATTI ILLECITI

I **fatti illeciti** consistono in qualunque fatto doloso o colposo che provoca un danno ingiusto ad altri. Sono una fonte di obbligazione, infatti l'obbligazione che ne deriva è quella di *risarcire il danno che il fatto ha provocato*, è quindi un'obbligazione di dare, che ha come oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Gli *elementi* costitutivi del fatto illecito sono:

- Elementi oggettivi:
 - *Fatto*: comportamento umano che può essere commissivo (consistente in un fare) od omissivo (consistente in un non fare)
 - *Danno ingiusto*: è la lesione di un interesse altrui
 - *Causalità* tra fatto e danno
- Elementi soggettivi:
 - *Dolo e colpa*: parliamo di *fatto doloso* quando l'intenzione di provocare il danno è volontaria, ad es. un omicidio volontario.
Abbiamo un *fatto colposo*, quando l'evento dannoso non è voluto, ma è provocato per negligenza e imprudenza.
Sta al danneggiato provare se si tratta di colpa o dolo

Generalmente l'obbligo di risarcire il danno spetta a colui che ha commesso il fatto, ma esistono delle eccezioni nella *responsabilità indiretta*, quando cioè è responsabile del danno un soggetto diverso da quello che lo ha commesso.

Vediamo i *cas*i possibili:

- Responsabilità dei padroni: quando il danno è provocato da un dipendente, del danno non risponde il dipendente ma il suo datore di lavoro
- Responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza di incapaci: quando il fatto illecito viene compiuto da una persona incapace di intendere e di volere, ne risponde il curatore
- Responsabilità dei genitori/tutori/precettori: in questo caso sono i genitori, i tutori e gli insegnanti a rispondere dei fatti illeciti commessi dai figli minori e dagli studenti

Se più persone sono responsabili dello stesso danno, ne rispondono solidalmente.